

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1126

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **MATTARELLI, MONTANTI e BERTINELLI**

Presentata il 13 marzo 1964

Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058,
recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente legge si intende modificare l'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, riguardante la scelta del foro elettorale.

Come è noto, in base a tale articolo, viene permesso a chi è iscritto nelle liste di un comune, di continuare ad esserci iscritto, non ostante abbia trasferito altrove la propria residenza, e, a chi non abbia la residenza, di chiedere la iscrizione nelle liste elettorali del comune di nascita o del comune dove abbia la sede dei propri affari.

La norma, giustificata al momento della sua formulazione da situazioni contingenti, non ha più attualmente alcuna ragione di essere.

Essa ora può solo favorire le manovre elettorali di singoli gruppi politici, mediante calcolati spostamenti di elettori da un comune all'altro.

Inoltre occorre osservare che gli ex residenti di un comune, o coloro che vi siano nati, abbiano trasferito altrove la propria residenza, col passare degli anni, non possono ovviamente avere una approfondita conoscenza dei problemi del luogo e delle nuove condizioni di vita delle popolazioni.

Non sembra pertanto più giustificato che alcuni cittadini possano, con il loro voto, modificare il prevalente orientamento politico di chi, nel comune, quotidianamente vive e lavora.

A questi motivi fondamentali di ordine morale e politico, se ne possono aggiungere altri di ordine pratico ed organizzativo, quali ad esempio la possibilità per lo stesso elettore di esprimere la sua volontà in comuni diversi, quando le elezioni non si svolgono simultaneamente, gli errori nelle trascrizioni ecc.

Col primo articolo della presente proposta, si abroga l'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, venendo così a far coincidere il registro della popolazione stabile con le liste elettorali, senza eccezione alcuna.

Con gli articoli successivi vengono conseguentemente modificate alcune norme contenute negli articoli 4, 6, 9 e 13 della legge del 1947, e stabilite le modalità per l'aggiornamento delle liste elettorali, in conformità della presente proposta.

Per tutte queste considerazioni confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno confortare con il loro voto favorevole la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato.

ART. 2.

Alla stessa legge sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 4, primo comma, lettera f), sono soppresse le parole: « e, quando l'elettore sia iscritto nelle liste a termini dell'articolo 10, anche il comune di residenza »;

all'articolo 6, primo comma, sono soppresse le parole finali: « nell'elenco non sono compresi gli elettori immigrati da altri comuni »;

all'articolo 9, secondo comma, sono soppresse le parole: « se il richiedente non ha l'abitazione nel comune, può indicare altresì in quale sezione elettorale intenda essere iscritto »;

nell'articolo 13, terzo comma, è soppresa la menzione dell'articolo 10. Sono pure soppresse le parole finali: « o di coloro che hanno rinunciato alla iscrizione nelle liste del comune a norma del secondo comma dell'articolo 10 ».

ART. 3.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la commissione comunale per la revisione delle liste elettorali deve aver provveduto alla cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini iscritti in base all'articolo 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ed all'invio dell'elenco dei cancellati al comune di loro residenza risultante dalla indicazione di cui alla lettera f), primo comma, dell'articolo 4 della medesima legge.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la stessa commissione comunale deve avere ultimata l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini compresi negli elenchi dei cancellati, ricevuti dagli altri comuni, e deve avere trasmesso alla commissione mandamentale le liste elettorali così aggiornate e i verbali delle operazioni compiute.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione mandamentale deve avere ultimate le operazioni di verifica e i provvedimenti di propria competenza.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.